

“

Questa guida nasce con l'intento di fornire un valido strumento di chiarimento e di semplice consultazione della normativa inerente la denuncia da effettuare all'INAIL in caso di infortunio di un insegnante o di un alunno.

La guida costituisce una raccolta ragionata e aggiornata delle norme che interessano la materia, pertanto vuole essere un quadro di riferimento per gli utenti della scuola.

La Direzione Provinciale INAIL di Caserta, con tale iniziativa, ha posto al centro della sua riflessione, considerandola una priorità, la necessità di un'Amministrazione che garantisca la qualità dei servizi, che sia in grado di semplificare gli adempimenti dei propri utenti, che dia certezze ai diritti dei cittadini.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi allo Sportello Prestazioni delle sedi INAIL di Caserta ed Aversa oppure contattare i recapiti sottostanti.

**INAIL
SEDE DI CASERTA**

Piazzale Ettore Majorana
81100 Caserta

Tel.: 0823/246111

Fax: 0823/246257

E-mail: caserta@inail.it

PEC: caserta@postacert.inail.it

**INAIL
SEDE DI AVERSA**

Piazza Gian Lorenzo Bernini
81031 Aversa

Tel.: 081/5016611

Fax: 0823/5016647

E-mail: aversa@inail.it

PEC: aversa@postacert.inail.it

INAIL



DIREZIONE PROVINCIALE CASERTA

LA DENUNCIA D'INFORTUNIO NELLA SCUOLA

GUIDA NORMATIVA



Denuncia d'infortunio

La denuncia di infortunio deve sempre essere presentata all'INAIL competente dal datore di lavoro (indipendentemente da ogni valutazione personale sul caso), entro due giorni da quello in cui ha ricevuto il primo certificato medico con prognosi che comporta astensione dal lavoro superiore a quattro giorni (comprensivi del giorno dell'infortunio), corredata da tale certificato medico (art. 53 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124, di seguito T.U.).

La Sede INAIL competente è quella nel cui ambito territoriale rientra il domicilio dell'assicurato (Delibera CS n. 446 del 17 giugno 2004).

In caso di infortunio che comporta la morte o il pericolo di morte, la denuncia deve essere effettuata per telegramma entro 24 ore.

Il datore di lavoro, per gli infortuni con prognosi superiore a 4 giorni (comprensivi del giorno dell'infortunio), deve inviare, entro due giorni, copia della denuncia all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza del luogo dove è avvenuto l'infortunio.

Nei comuni in cui mancano gli uffici della Polizia di Stato (Commissariato o Questura), la denuncia d'infortunio deve essere presentata al Sindaco (art. 54 T.U.).

La denuncia d'infortunio va effettuata con la modulistica INAIL scaricabile dal sito dell'Istituto www.inail.it nella sezione Assicurazione/Modulistica/Download dei modelli, o reperibile presso le sedi INAIL.

In caso di denuncia mancata, tardiva, inesatta oppure incompleta nei confronti dell'INAIL, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa:

- denuncia mancante, tardiva, inesatta o incompleta da euro 1290 a euro 7745;
- codice fiscale mancante o inesatto euro 129.

Insegnanti di scuole pubbliche e private

Gli insegnanti, al pari degli altri lavoratori, sono assicurati all'INAIL se rientrano nel campo di applicazione della tutela così come individuato dagli articoli 1 e 4 del Testo Unico del 1965.

Ed, in particolare:

- se per lo svolgimento della loro attività fanno uso di macchine elettriche (videoterminali, computer, fotocopiatrici, videoregistratori, mangianastri, proiettori ecc.), ovvero se frequentano un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine;
- se sono direttamente adibiti alle seguenti attività: esperienze tecnico-scientifiche; esercitazioni pratiche; esercitazioni di lavoro.

Si precisa che con l'espressione **esercitazione pratica** si intende l'applicazione sistematica, costante e cioè non occasionale diretta all'apprendimento.

All'esercitazione pratica sono state assimilate l'attività di educazione fisica, svolta nelle scuole medie superiori e nella scuola secondaria di primo grado e quella ludico-motoria praticata nelle scuole elementari e materne. Tra le attività protette rientra anche l'**attività di sostegno**, che si configura come teorico-pratica, di assistenza, comprendente esercitazioni pedagogiche e pratiche nei diversi momenti della giornata.

Alunni di scuole pubbliche e private

A differenza degli insegnanti, gli studenti sono una particolare categoria di soggetti che non hanno un rapporto di lavoro e che sono assicurati in via eccezionale, solo per gli infortuni che accadano nel corso delle **esperienze tecnico-scientifiche** e delle **esercitazioni pratiche e di lavoro** di cui alla specifica disposizione del Testo Unico, con esclusione degli infortuni, come quelli in itinere, non connessi alla specifica attività per la quale sussiste l'obbligo di legge (art. 1 punto 28 T.U.).

Rientrano tra le esercitazioni pratiche le lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera, svolte con l'ausilio di macchine elettriche, intese come applicazione sistematica costante e cioè non occasionale diretta all'apprendimento; nonché la partecipazione a gare sportive previste dal piano formativo.

Gli alunni della scuola primaria oltre che per gli infortuni che si verificano nel corso delle lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera, sono assicurati anche per gli infortuni che si verificano durante lo svolgimento delle **esercitazioni di scienze motorie e sportive** (Circolare INAIL n. 19 del 4 aprile 2006).

Al di fuori dei casi suddetti, non sussiste l'obbligo della presentazione della denuncia d'infortunio all'INAIL.

Gite e viaggi di istruzione

L'insegnante accompagnatore e gli alunni, durante una gita o un viaggio di istruzione di integrazione della preparazione di indirizzo, sono tutelati a condizione che la gita o il viaggio siano programmati nel piano di offerta formativa.

Per i casi suddetti **se l'infortunio avviene in territorio italiano** si seguono le istruzioni precedentemente indicate nella sezione "Denuncia d'infortunio"; **se l'infortunio avviene in territorio straniero**, l'unica variante è che la denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza è fatta all'Autorità nella cui circoscrizione è compreso il primo luogo di fermata in territorio italiano (art. 54 T.U.), nulla cambia nei modi e nei termini per quanto riguarda gli adempimenti nei confronti dell'INAIL.